

TAR Sardegna, Sezione I - Sentenza 25/01/2011 n. 51
d.lgs 163/06 Articoli 2 - Codici 2.1

L'obbligo di lealtà di condotta deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo in ogni sua fase. La buona fede contrattuale, sotto il profilo comportamentale, impone che l'atteggiamento tenuto dalle parti nei rispettivi confronti sia improntato a lealtà e collaborazione, valori che discendono, principalmente, nei "doveri inderogabili di solidarietà" di cui all'art. 2 cost., nonché dagli art. 1173, 1175 e 1375 c.c. . La buona fede, quindi, obbliga ciascuna parte a comportarsi in modo tale da non pregiudicare, ed anzi da salvaguardare il ragionevole interesse dell'altra, quando ciò non comporti a suo carico alcun apprezzabile ed ingiusto sacrificio. E' contrario a tali principi un comportamento tutt'altro che volto alla collaborazione nei confronti della stazione appaltante ma teso, prima ancora di iniziare l'esecuzione materiale dei lavori, a sindacare le scelte progettuali mediante la sovrapposizione di proprie valutazioni a quelle svolte dall'Amministrazione. In linea di principio deve ritenersi contrario alla buona fede anche il comportamento di colui che esercita i propri diritti in modo formalmente lecito ma sostanzialmente sleale e dannoso per la controparte o che, assumendo un comportamento incoerente, delude il legittimo altrui affidamento.